

UNA VISIONE ANTROPOMORFICA DEL C.D. CODICE ANTIMAFIA NELLA CELEBRAZIONE DEL DECIMO ANNO DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE¹

Stefania Di Buccio

Title: An anthropomorphic vision of the c.d. anti-mafia code in the celebration of the tenth year from its publication in the official journal

Abstract

The text reproduces the speech, accompanied by some references, presented at the Conference "Ten years of anti-mafia code - prevention measures: analysis and prospects", held on 29 September 2021 at the University of Milan. Through a diachronic examination of the living law of the last decade, the author draws an anthropomorphic vision of the Anti-Mafia Code, showing its limits and potential, both on the side of the judicial administration of seized and confiscated assets, and on that of recovery for social purposes.

Key words: asset prevention measures; antimafia code, recovery assets, confiscation, juridical administration.

Il testo riproduce l'intervento, corredato di note, presentato al Convegno "Dieci anni di codice antimafia – le misure di prevenzione: bilanci e prospettive", tenutosi il 29 settembre 2021 presso l'Università degli Studi di Milano. Attraverso un'analisi diacronica nel dispiegarsi nel diritto vivente dell'ultimo decennio, si disegna una visione antropomorfa del Codice antimafia, mostrandone i limiti e le potenzialità, sia sul versante dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati, sia su quello del riutilizzo a fini sociali.

Parole chiave: misure di prevenzione patrimoniali, codice antimafia, confisca, amministrazione giudiziaria.

Questo intervento riprende la Relazione tenuta dall'Autrice al Convegno intitolato "*Dieci anni di Codice antimafia – le misure di prevenzione: bilanci e prospettive*", svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano, 29 settembre 2021. Di quella relazione è stato mantenuto l'impianto discorsivo originario (integrato con un apparato bibliografico) su richiesta della Direzione della "Rivista", che ha inteso così conservare l'effetto comunicativo e di "provocazione" accademica prodotto dalla sua lettura durante la prima sessione del Convegno (Ndc).

1. “Codice antimafia” è solo un *nick name*

Dal mio modesto scranno prospettico, che si alligna fra la ricerca e la professione di legale delle amministrazioni giudiziarie, sento di volere in qualche modo rendere omaggio a questa sorta di “compleanno” del Codice antimafia. D'altronde è questo il motivo per il quale l'Università Statale di Milano e la rete dei professionisti di Advisora ci hanno invitato a questa prestigiosa occasione di confronto: per celebrare il decennale di questo giovane corpo normativo conosciuto come “Codice antimafia”. Ma “Codice antimafia” non è il suo nome: il Decreto legislativo n. 159/2011 non è rubricato in questi termini, bensì come “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, pertanto sul nostro invito di oggi è stampato un *nick name*, un *alias*, un nome d'arte e questo lo dobbiamo tenere presente per una serie di ragioni di natura storica e tecnica. Il cosiddetto Codice antimafia,² infatti, non si applica solo alle manifestazioni criminali o di pericolosità ascrivibili ai fenomeni mafiosi,³ perché la sua concreta nomenclatura lo rende applicabile oggi ai fenomeni di “criminalità economica” e “criminalità economica organizzata”⁴ che, secondo l'efficace definizione di Nelken, comprende quei fenomeni di natura predatoria che occupano uno spazio privilegiato nell'imprenditoria dell'area astrattamente legale, perché si servono degli strumenti imprenditoriali e si snodano nel mercato astrattamente lecito a scapito della concorrenza.

Questo è un dato essenziale da tener presente quando si affronta questa tematica, perché l'utilizzo del *nick name* rischia di cogliere di sorpresa la generalità dei consociati quando si legge della confisca di beni dell'evasore fiscale seriale⁵ o del corruttore abituale, in applicazione – appunto - del “Codice antimafia”.

² Stefania Pellegrini (a cura di), *Il Circolo della Legalità*, Bologna, Bononia University Press, 2019, p.11: “cosiddetto Codice antimafia, Codice antimafia, che è tecnicamente il testo che ha condotto alla sistematizzazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e del procedimento di prevenzione, necessario per comminarle, nonché della documentazione antimafia”.

³ Nico D'Ascola, *Un codice non soltanto antimafia. Prove generali di trasformazione del sistema penale*, in *Le misure di prevenzione*, Sandro Furfaro (a cura di), Utet giuridica, Milanofiori Assago, 2013, pp. 53 – 55.

⁴ David Nelken, (a cura di), *White collar crime*, Dartmouth, Aldershot, 1994.

⁵ La prima applicazione delle misure di prevenzione a tali categorie di soggetti pericolosi è opera del Tribunale di Chieti, 12 luglio 2012, Pres. Spiniello, est. Allieri. Il provvedimento è pubblicato,

Inoltre “Codice antimafia” non deve indurre a ritenere che in esso siano stati efficacemente incorporati tutti gli istituti che compongono il complesso giuristico-sistema della legislazione antimafia, come era nelle idee del legislatore delegante,⁶ in quanto tale *corpus* accoglie la sistematizzazione delle misure di prevenzione, della documentazione antimafia e di quello che l’Università di Bologna ha denominato il paradigma del “Circolo della legalità” che conduce dalla sottrazione dei beni illecitamente accumulati alla loro restituzione alla comunità civile, mediante percorsi di riutilizzo a fini sociali o istituzionali.

Da questo punto di vista, l’ordinamento italiano rappresenta un’avanguardia, sin dall’introduzione delle misure di aggressione patrimoniali *post delictum e praeter delictum* operata dalla Legge Rognoni la Torre⁷, completata dalla Legge n. 109/1996 (cosiddetta Legge Libera), per la restituzione alla società civile dei beni confiscati.⁸ Tali norme – oggi confluite nel c.d. Codice antimafia - descrivono i tratti interconnessi di un paradigma di intervento statale di ripristino delle economie deviate, connotandosi come strumento di giustizia sociale, laddove privando le consorterie criminali delle risorse economiche che ne foraggiano e strutturano il potere, restituisce alla collettività beni che, se efficacemente riutilizzati, rappresentano indiscussi avamposti di legalità.

L’impostazione teleologica, che affonda le sue intime ragioni giuridiche e di politica criminale nella storia del nostro Paese, risulta essenziale per tracciare correttamente il ritratto di questo Codice oggi decenne, che siede sulle spalle di testi normativi intrinsecamente innovativi, introdotti in risposta ad eventi storici esiziali per la storia della vita repubblicana.

unitamente alla proposta della Procura della Repubblica di Lanciano, F. Menditto, in www.dirittopenalecontemporaneo.it. Nella stessa Rivista può leggersi il decreto del Tribunale di Cremona 23 gennaio 2013, Pres. Massa, est. Belluzzi. Si veda anche Trib. Roma, 28 maggio 2013, inedito; Trib. Roma, 26 maggio 2014, inedito e Trib. Roma, 16 settembre 2014, inedito, relativo ai beni di cui al decreto di sequestro del 28 maggio 2013. Trib. Roma, 2 ottobre 2014, inedito.

⁶ Legge 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in G.U. n. 196 del 23 agosto 2010.

⁷ Si veda il testo completo della L. 13 settembre 1982, n. 646, Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. (GU n.253 del 14-9-1982) e “*l’intervento di Pio La Torre nella seduta della Camera dei Deputati del 6 marzo 1980*” p. 56 e ss. in http://legislature.camera.it/_dati/leg08/lavori/stenografici/sed0122/sed0122.pdf

⁸ Nando dalla Chiesa, *La scelta di Libera*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2014, p. 60.

2. Antropomorfizzazione del Codice antimafia: dalla nascita al battesimo nelle aule giudiziarie

Trattasi, dunque, di un giovane corpo normativo di soli dieci anni, se lo si considera nella sua conformazione attuale con tanto di IV Libri ed endo-procedure autonome, ed è proprio la sua tenera età che mi ha portata a confrontarlo con altri corpi normativi che io ho frequentato da studiosa e da professionista e questo ha stimolato una riflessione che si declina tutta sulla metafora del “diritto vivente”,⁹ che tanto è stata già citata negli interventi di questo Convegno.

Mi spingo, armata di un’ironia rispettosa, ad una configurazione antropomorfa del c.d. Codice antimafia e ad un’analisi del suo dispiegarsi fra procedimenti ed amministrazioni giudiziarie istauratisi nel corso di questo ultimo decennio.

Ebbene, se penso alla Legge Fallimentare o al Codice Rocco, enunciati addirittura in Regi Decreti,¹⁰ mi sembra di vedere due corpi normativi maturi, quasi attempati; due corpi sicuri che hanno sfidato il tempo e la società mutevole, che hanno vissuto e fatto vivere giuristi, studiosi, giudici e procedure ed hanno sedimentato in qualche modo degli automatismi che oggi li rendono forti nelle loro rispettive sfere di competenza.

Possiamo dire lo stesso del giovane corpo normativo del c.d. Codice antimafia? Forse no, [*rectius*] forse ancora no, perché appunto ha solo dieci anni ed è con questa consapevolezza che si possono e si devono muovere gli spunti di analisi e critica.

Quando nel 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale¹¹ questo testo è stato accolto come ad una fonte battesimale da tutti noi operatori del settore, perché chi fino a quel momento si era occupato delle misure di prevenzione era stato costretto a districarsi in fonti giuridiche disseminate in una stratificazione normativa cinquantennale e l’idea di avere in un unico testo la fonte sostanziale e procedurale delle misure di prevenzione ha rasserenato chi era chiamato ad operare nelle aule

⁹ Vincenzo Ferrari, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Laterza, Roma – Bari, 2004.

¹⁰ Rispettivamente: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

¹¹ Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Gazzetta Ufficiale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214. In vigore dal 13 ottobre 2011.

di giudizio e nelle amministrazioni giudiziarie.¹² Questo è un pregio non secondario del giovane codice: avere al suo interno una sistematizzazione della materia della prevenzione e l'illustrazione di un *inter* integrato che volge dal sequestro al riutilizzo e rappresenta un punto di non ritorno della normativa di settore.¹³

Inoltre, questo Codice è l'unico testo normativo a contenere un intero Titolo dedicato alla regolamentazione dell'amministrazione giudiziaria: quella delicatissima fase che segue l'applicazione della misura cautelare patrimoniale e precede quella del riutilizzo e nella quale si sostanzia la reale portata di fattibilità di quel processo restitutorio che dovrebbe fondare l'azione ablatoria.¹⁴ Prima del c.d. Codice antimafia, il tema dei poteri dell'amministratore giudiziario, dell'ambito delle responsabilità, degli obblighi di relazione e rendicontazione, nonché gli oneri di gestione diretta e indiretta, potevano solo evincersi faticosamente da qualche comma della L. 575/1965. Vieppiù, temi quali la tutela dei diritti dei soggetti terzi estranei alla misura erano inabissati in un vuoto normativo sul quale si sono dibattute le sezioni civili e penali della Corte di Cassazione.¹⁵

Il battesimo di questo codice sistematico è stato rapidamente celebrato nelle aule giudiziarie del merito, laddove l'accertamento dei requisiti di pericolosità generica o qualificata nel momento di accumulazione patrimoniale in maniera svincolata dall'accertamento della responsabilità penale e il calcolo della sproporzione o della derivazione indiziaria del provento illecito hanno consentito un'indubbia accelerazione delle procedure di ablazione.

¹² Bartolomeo Romano, *Il nuovo codice antimafia*, in *Misure di Prevenzione*, Stefania Furfaro (a cura di) Utet, Torino, 2013, pp. 47-48, il quale evidenzia che i primi beneficiari di una compilazione sistematica sono gli operatori del diritto.

¹³ Giovanni Fiandaca, C. Visconti, *Il "codice delle leggi antimafia": risultati, omissioni e prospettive*, in "Legislazione penale", 2012, p. 182, i quali rilevano l'importanza di un approccio integrato (fase ablatoria – fase restitutoria) alla materia, e la necessità di valutare l'efficacia degli interventi riformatori anche alla luce di questa logica.

¹⁴ Giovanbattista Tona, *Gestire o liquidare? I dilemmi dell'amministratore giudiziario e le aspettative dei creditori nei grovigli del Codice antimafia*, in "Legislazione penale", 2012, p. 223. L'autore dallo scranno prospettico del Giudice della prevenzione illustra la funzione dinamica dell'amministrazione giudiziaria e la necessità di porre una nuova professionalità al servizio della logica normativa che ne istituisce la figura.

¹⁵ Francesco Menditto, *Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi*, Giuffrè Editore, Milano 2015, p. 170.

Il necessario bilanciamento fra efficienza delle misure e garanzie difensive¹⁶ ha condotto il Codice “al banco”, ossia davanti alla Corte di legittimità e alla Corte Costituzionale. E rimando naturalmente ai contributi del Prof. Basile sul tema della propulsione tassativizzante esercitata dall’ermeneusi giurisprudenziale con riguardo ai requisiti soggettivi che inquadrano le categorie di pericolosità.¹⁷

La Corte costituzionale ha richiamato il giovane Codice sulla questione della pubblicità e della trasparenza dell’udienza di prevenzione¹⁸ perché la procedura descritta dal c.d. Codice antimafia non è una procedura amministrativa e non è nemmeno una procedura “para-penale”, è una procedura dotata di una forma di specialità che però deve avere la dignità di un processo al patrimonio o di un procedimento di verifica della pericolosità sociale perfettamente giurisdizionalizzato, ossia rispettoso di tutte le regole del “*fair trial*” secondo l’art. 6 Cedu, ossia del diritto di difesa, del contraddittorio nella formazione della prova (con talune minute eccezioni) e del giusto processo così, come è disciplinato dall’articolo 111 della Costituzione.¹⁹

Con questi passaggi il nostro giovane Codice è andato anche alle scuole internazionali, a ripetizioni dalla Corte di Strasburgo, che gli ha impartito rigide

¹⁶ Massimo Ceresa Gastaldo, *Misure di prevenzione e pericolosità sociale, Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incalcolabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto*, in www.penalecontemporaneo.it, 3 dicembre 2015, p. 3; Fabio Basile, *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in *Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali*, Fabio Basile (a cura di), in “Giurisprudenza italiana”, 2015, p.1521.

¹⁷ Fabio Basile, *Quale futuro per le misure di prevenzione dopo le sentenze De Tommaso e Paternò?*, in “Giurisprudenza italiana”, 2018, p. 455; Nicola Pisani, *Misure di prevenzione e pericolosità “generica”, tra tassatività sostanziale e tassatività processuale*, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2019, p. 322.

¹⁸ Corte costituzionale, Sentenza n. 93 del 2010, la quale ha fatto propria l’impostazione della Corte europea, dichiarando costituzionalmente illegittimi gli articoli che all’epoca ne disciplinavano il procedimento di applicazione, per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui non consentivano che, su istanza degli interessati, il procedimento si svolgesse nelle forme dell’udienza pubblica davanti al tribunale e alla corte d’appello, assecondando l’ermeneusi della Corte Edu, *Riepan c. Austria*, 14 novembre 2000, § 27; *Tierce e altri c. San Marino*, 25 luglio 2000, § 92; *Serre c. Francia*, 29 settembre 1999; *Szucs c. Austria*, 24 novembre 1997; *Acsen c. Germania*, 8 dicembre 1983. In seguito a tali pronunce, è intervenuto il legislatore, il quale ha provveduto a riformare la materia delle misure di prevenzione con il d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, di fatto recependo agli artt. 7 e 10 la disciplina elaborata dalle Corti.

¹⁹ Antonio Balsamo, *Relazione sulle novità legislative n. 1308, oggetto: D.L. 23 maggio 2008, n. 92 - L. 24 luglio 2008, n. 125, La portata innovativa dell’intervento legislativo nel contesto dell’evoluzione del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali*, in “Archivio Relazioni Penali della Corte di Cassazione”, Numero 20083013R, 18/11/2008, Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione.

lezioni di diritto convenzionale. Per molti anni la Corte Edu ha dato un discreto ottimismo in condotta alle Leggi che hanno preceduto il Codice, mantenendo le categorie di pericolosità e l'aggressione patrimoniale dei beni, sul presupposto che nonostante i profili di criticità, l'impianto italiano avesse una ragione di esistere nella struttura convenzionale, in quanto rientra nella competenza degli Stati membri inserire degli strumenti normativi più stringenti rispetto ad altre branche dell'ordinamento, al fine di proteggere l'ordine pubblico minato dalle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale.²⁰ Come sostenuto dal Pres. Balsamo: "Tra tutte le forme di criminalità, sicuramente la criminalità organizzata è quella che mette più a rischio contemporaneamente tutti i principi portanti della costruzione europea: lo Stato di diritto, la tutela dei diritti fondamentali, la libertà di concorrenza".²¹

E per questo il sistema ha retto fino al 2017, fino cioè alla celebrazione dell'udienza del noto caso De Tommaso,²² che ha sancito una battuta di arresto del sistema prevenzionale italiano: si potrebbe dire che la Corte Edu non ha bocciato completamente il sistema, ma ha rimandato l'Italia alla conformazione delle categorie di pericolosità generica, ritenute carenti sotto al profilo della determinatezza del quadro definitorio.²³

²⁰ Corte Edu, *Bocellari e Rizza c. Italia*, cit., §§ 38-40; Corte Edu, *Perre e altri c. Italia*, 8 luglio 2008; *Bongiorno c. Italia*, 5 gennaio 2010; *Leone c. Italia*, 2 febbraio 2010; *Capitani e Campanella c. Italia*, 17 maggio 2011.

²¹ Antonio Balsamo, *Modelli europei di contrasto alla criminalità organizzata e prospettive di riforma*, in Antonio Balsamo, Andrea Mattarella, Roberto Tartaglia, *La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale*, Giappichelli Editore, Torino, 2020, p. 251.

²² Corte Edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, *De Tommaso c. Italia*, su cui v. F. Viganò *La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali*, 3 marzo 2017, in www.penalecontemporaneo.it; Fabio Basile, *Quale futuro per le misure di prevenzione dopo le sentenze De Tommaso e Paternò?*, cit., p. 455 ss.; Vincenzo Maiello, *De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione*, in "Diritto penale e processo", 2017, p. 1039 ss.

²³ La Corte Edu nella citata pronuncia, nell'accogliere il ricorso della parte e nel liquidare un indennizzo per il danno non patrimoniale subito dal prevenuto, ha sancito la non conformità all'art. 2 Prot. 4 CEDU, in tema di libertà di circolazione della disciplina interna applicata *ratione temporis*, che definiva la categoria dei soggetti pericolosi perché "abituamente dediti ad attività delittuose" (nn. 1 e 2 dell'art. 1 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423), rilevando il difetto di determinatezza-tassatività delle disposizioni, sia in ordine ai criteri per la riconducibilità del singolo alle categorie pericolose sia per quanto concerne il contenuto precettivo delle misure (nel caso di specie erano state irrogate al proposto anche le prescrizioni previste dall'art. 5 della l. n. 1423/56, tra le quali quella del "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi").

Il “sasso nello stagno”²⁴ lanciato dalla Corte EDU ha condotto la Corte Costituzionale a dare una lettura conforme dell’attuale dettato normativo rispetto alla Convenzione, con l’esito abrogativo di uno dei criteri di definizione della pericolosità sociale semplice, quello relativo al soggetto “abituamente dedito ad attività delittuose”²⁵.

3. Gli amici e le relazioni conflittuali

Continuando con questa metafora dell’antropomorfizzazione del Codice antimafia, ho pensato anche agli ipotetici amici di questo giovane Codice ed *in primis* a quello che dal 2018 in poi è diventato un vero e proprio compagno di merende: l’art. 104 *bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.²⁶ Oggi non si può dare una lettura esaustiva del campo di applicazione del c.d. Codice antimafia se non si hanno gli strumenti per leggere questo articolo che si nasconde nelle norme attuative del codice di procedura penale e che è scritto in un “giuridichese” strettissimo, con almeno tre versioni non ancora perfettamente stabilizzate a livello diacronico.²⁷

²⁴ Francesco Pio Lasalvia, *Il sasso nello stagno: luci “europee” e ombre “nazionali” su una sentenza “storica”?*, in “Archivio penale”, 2017, n.1, pp. pp. 339-350.

²⁵ Corte Costituzionale, Sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, commentata da Fabio Basile, Elena Mariani, *La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti “abituamente dediti a traffici delittuosi”: questioni aperte in tema di pericolosità*, in “DisCrimen”, 10 giugno 2019; Stefano Finocchiaro, *Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte Edu*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 4 marzo 2019; Francesco Menditto, *La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, Fascicolo 4/2017, pp. 127-174.

²⁶ Nel quale è stato trasfuso parte del contenuto dell’art. 12 *sexies*, comma 4 bis, L.306/92.

²⁷ L’articolo è stato più volte riformato, in esso sono confluite talune previsioni precedentemente previste dall’art. 12 *sexies* d.l. 306/1996. Diacronicamente si può ricostruire la storia di tale istituto in questi termini: la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l’art. 2, comma 9, lettera b)) l’introduzione dell’art. 104-bis; la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 04/11/2017, n.258) ha disposto (con l’art. 30, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 104-bis, comma 1; (con l’art. 30, comma 2, lettera b)) l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 104-bis; il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 6, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 104-bis, rubrica e l’introduzione dei commi 1-quater, 1-quinquies e 1-*sexies* all’art. 104-bis; il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (in SO n.6, relativo alla G.U. 14/02/2019, n.38) ha disposto (con l’art. 373, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 104-bis, comma 1-bis; (con l’art. 373, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 104-bis, comma 1-quater (con entrata in vigore delle modifiche al 15 agosto 2020; il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (in G.U. 08/04/2020, n.94), nel modificare l’art. 389, comma 1 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in S.O. n. 6, relativo alla G.U. 14/02/2019, n. 38), ha conseguentemente disposto (con l’art. 5, comma 1) la

Il 104 *bis* è quell' amichetto discolo che ti apre delle porte, portandoti in giardini e cortili sconosciuti. Effettivamente, il 104 *bis* apre al c.d. Codice antimafia le porte dell'applicazione di talune regole in esso previste ad altri procedimenti ed in particolar modo ai procedimenti penali per i quali si procede per uno dei reati di cui all' elenco dell'art. 240 *bis* c.p. Ed è solo un orizzonte momentaneo, destinato ad allargarsi, perché - lo ricordiamo - il giovane Codice è l'unica fonte normativa che disciplina cosa accade ad un bene, statico o dinamico come un'azienda, quando viene attinto da una misura patrimoniale. Ed è l'unico testo che disciplina i rapporti con la verifica dei diritti dei terzi su quel bene e i rapporti con le procedure concorsuali. Non si tratta ovviamente di estendere l'applicazione delle misure di prevenzione, ma di applicare la sezione del c.d. Codice antimafia contenente le regole relative all'amministrazione dinamica dei patrimoni sequestrati e confiscati; regole comuni volte alla tutela del valore del bene stesso, sia in ordine alla sua eventuale restituzione, sia in funzione- viceversa - di un'acquisizione al patrimonio dello Stato. Questo nostro giovane Codice, però, ha anche degli antagonisti con i quali bisticcia: il diritto civile, il diritto tributario, il diritto amministrativo. Qualsiasi operatore del settore che si sia mai occupato di una procedura di controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34 *bis* d. lgs. 159/2011, sa quanto può essere complesso gestire i rapporti fra la misura di prevenzione e l'interdittiva antimafia o il commissariamento prefettizio.²⁸ In questo senso mancano norme di raccordo fra il diritto prevenzionale ed il diritto amministrativo di natura prefettizia, perché vi sono istituti di intervento di matrice diversa che possono intervenire o avvicinarsi sulla medesima realtà aziendale, con tutte le complicazioni che ne sorgono in termini di comunicazione delle diverse Autorità e delle competenze di ciascuna procedura.

C'è ancora un'aria di conflittualità più o meno latente fra questo diritto speciale e le altre branche dell'ordinamento, che talvolta devono dare spazio al Codice antimafia,

modifica dell'art. 104-bis, commi 1-bis e 1-quater con un differimento dell'entrata in vigore unitamente alla riforma.

²⁸ Ci si riferisce al Commissariamento prefettizio ex art. 32 decreto legge n. 90/2014, i cui rapporti con il controllo giudiziario sono stati recentemente indagati dallo studio della Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti, in *Orientamenti interpretativi in materia di misure di prevenzione patrimoniali non ablativo*, <https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1479>, 1 luglio 2020, pp. 43-45.

cedendo il terreno sulla procedibilità delle azioni esecutive,²⁹ sulla verifica dei diritti dei terzi,³⁰ sulla confusione di taluni debiti tributari.³¹

Regna quest' aria di ostilità all'interno dell'ordinamento e necessariamente il Codice antimafia deve attrezzarsi per superare queste criticità a volte spigolose o scivolose, che fino ad ora sono state superate dalle buone prassi, dal buonsenso degli operatori, ma non può essere demandato al Giudice, al Prefetto, all'Amministratore giudiziario un ruolo di pacere e di compositore delle liti fra branche del diritto che necessitano di ricevere una normazione dei rapporti.

Non posso sottacere che sono almeno tre anni che il Codice antimafia vorrebbe intrattenere una relazione - non so se amorosa o amicale - con il Codice della crisi e dell'insolvenza, per risolvere tutte quelle scaramucce che si stagliano nei rapporti fra procedure concorsuali e misure patrimoniali, tutte le volte in cui si deve gestire il complesso tema della fallibilità delle imprese in amministrazione giudiziaria. Si apre un confronto necessario fra Giudice del Fallimento e Curatore fallimentare da un lato e Giudice della prevenzione o penale e Amministratore giudiziario dall'altro. Per le misure di prevenzione sono state arate dal Titolo IV del Codice antimafia complesse soluzioni interlocutorie, che vedono il prevalere della misura patrimoniale tutte le volte in cui c'è esatta corrispondenza fra massa attiva fallimentare e oggetto del sequestro o della confisca.³² Tuttavia, tale Titolo non è applicabile a tutte le tipologie di sequestro penale, per via della mancata stabilizzazione del già citato art. 104 bis disp. att. c.p.p. Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto con l'art. 373, la modifica dell'art. 104 bis, per gestire nuovi modelli risolutivi, ma questa modifica è tutt'ora subordinata all'entrata in vigore delle Riforma del Codice della crisi, che sta mandando in stallo anche questo passaggio.

²⁹ Art. 55 d. lgs. 159/2011.

³⁰ Artt. 52 e ss. d. lgs. 159/2011.

³¹ Artt. 50 e 51 d. lgs. 159/2011.

³² Art.65, comma 2, d. lgs. 159/2011. La disciplina è stata oggetto di attenzione da una Circolare emessa dal Tribunale di Roma, prot. N. 1297/2019 del 24 settembre 2019, in modo da coordinare l'attività della curatela, p. 59.

Il codice chiama ad un balcone che non risponde, anche perché i genitori della Riforma del codice della crisi sembra proprio che non vogliano farla uscire!³³

4. Il Codice influencer internazionale nella sua naturale attitudine al social-networking

Il Codice antimafia rappresenta un *unicum* a livello mondiale e riscuote parecchi consensi a livello "social": è una sorta di *influencer*, perché la sua pagina viene seguita con interesse dalla comunità internazionale, come dimostra la recente approvazione della Risoluzione Falcone³⁴ all'Onu sul mutuo riconoscimento delle confische senza condanna.³⁵

Intitolare tale Risoluzione al Giudice Falcone è un atto che non solo rende uno speciale tributo al Magistrato italiano, ma, soprattutto, valorizza la straordinaria modernità di un metodo di azione nato a Palermo negli anni '80 ed imperniato sul contrasto della dimensione economica della criminalità organizzata, sull'uso delle tecnologie più avanzate nelle indagini e nel processo penale, sul ricorso a forme innovative di cooperazione giudiziaria internazionale.³⁶

³³ Durante il Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021 è stato approvato il decreto legge che rinvia al 15 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa.

³⁴ CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, in Tenth session of the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Draft resolutions and decisions, in <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session10/draft-resolutions-and-decisions.html>

³⁵ Antonio Balsamo, *Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla "risoluzione Falcone" delle Nazioni Unite*, in www.sistemapenale.it, 12 novembre 2019.

³⁶ La risoluzione è il tipico atto attraverso il quale le organizzazioni internazionali o le conferenze internazionali tendono ad indurre gli Stati a tenere un determinato comportamento, configurandosi come strumento di soft law, emblematico di inclinazioni emergenti nella comunità internazionale, delle quali le organizzazioni internazionali o altri organi collettivi si fanno promotori. Tali strumenti non sono vincolanti in termini di obblighi internazionali per gli Stati, purtuttavia spingono verso parametri di comportamento e soprattutto si candidano ad avere un "effetto giuridico specifico", consistente nel creare un obbligo per gli Stati di prendere in considerazione secondo buona fede quanto è previsto nella risoluzione, producendo un "effetto di liceità", che viene dedotto sia dall'obbligo di cooperare con l'organizzazione che è implicito in ogni trattato istitutivo. Pertanto, ogni Stato membro ha il diritto di fare applicazione del contenuto della risoluzione stessa. L'adozione delle risoluzioni contenenti raccomandazioni presenta anche il profilo rilevante nella costruzione della consuetudine internazionale, composta da diuturnitas ed opinio juris, soprattutto se provenienti o seguite da una prassi conforme.

Attraverso la risoluzione, la Convenzione di Palermo si conferma come base giuridica per l'esecuzione all'estero delle misure di prevenzione patrimoniali: nel paragrafo operativo n. 7 si incoraggiano gli Stati parte a fare uso della stessa come *legal basis* per un'efficace cooperazione internazionale ai fini della tempestiva esecuzione dei provvedimenti di congelamento, sequestro, confisca e destinazione dei proventi di reato, anche nel caso dei procedimenti che prescindono da una condanna. Attraverso la Convenzione di Palermo diviene quindi possibile ottenere l'esecuzione all'estero del sequestro e della confisca di prevenzione, nonché delle relative indagini finanziarie e patrimoniali, non soltanto in un ambito spaziale molto più esteso (quello dei 190 Stati-parte) ma anche in misura nettamente più ampia sotto il profilo oggettivo di quanto sia consentito dalla Convenzione di Strasburgo. Interessante è constatare anche come la medesima Risoluzione valorizzi anche nel contesto internazionale l'esperienza italiana al riuso dei beni sociali confiscati, come chiusura di quel circolo virtuoso creato dall'ordinamento italiano. Il paragrafo operativo n. 9 della risoluzione fa un'esplicita menzione del riuso a fini sociali dei beni confiscati come modello che gli Stati Parte sono incoraggiati a prendere in considerazione nelle loro rispettive normative nazionali, facendo da eco all'analoga previsione già inserita su richiesta della delegazione italiana nella risoluzione 8/1 adottata il 20 dicembre 2019 dalla ottava Conferenza degli Stati Parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione.³⁷ Il *social reuse of assets for the benefit of communities* viene incluso nell'ambito del quadro comune di *agreed language*, che rappresenta la base per iniziative multilaterali e bilaterali sulla destinazione dei beni confiscati, anche sul versante dell'assistenza tecnica ad altri Paesi, nei quali sono in corso significativi processi di riforma legislativa e istituzionale che trovano il loro naturale punto di riferimento nell'esperienza italiana³⁸.

Ci avviciniamo al superamento del decimo anno, l'età pre-adolescenziale e quindi questo Codice prima o poi si dovrà innamorare: io da ricercatrice e da avvocato che

³⁷ Anche la Direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, ha previsto un obbligo procedurale, per gli Stati membri, di valutare l'adozione di misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.

³⁸ Antonio Balsamo, *Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla "risoluzione Falcone" delle Nazioni Unite*, cit.

opera nel settore delle amministrazioni giudiziarie mi auguro che il Codice antimafia si innamori di chi lo conosce per i suoi pregi ed i suoi limiti e di chi ne capisce il linguaggio e le potenzialità.

Perché questo Codice può avere una vita nel diritto vivente a tutti i livelli del suo potenziale solo se chi lo maneggia lo comprende dal punto di vista tecnico normativo, in modo tale da prevenire quelle criticità e poterle gestire con una certa pro-attività. E come si gestiscono le maggiori criticità del Codice antimafia? Con riguardo ai profili sostanziali e procedurali attraverso l'attenzione alla tassatività ed ai principi di garanzia, mentre con riferimento ai profili dinamici di gestione con una parola evocativa: "rete".

È essenziale "fare rete" attivare un networking virtuoso contro il reticolato relazionale del capitale sociale contaminante attivato dalle consorterie anche nel settore economico.³⁹

La rete è necessaria a livello giudiziario, sin dalle indagini patrimoniali e passa necessariamente per la rete professionale fra gli amministratori giudiziari, coesi dalle esperienze di confronto come quelle di *Advisora*. Si sta affermando la buona prassi di taluni Tribunali del centro-sud Italia di nominare il *pool* di amministrazione giudiziaria, composto da un avvocato e un commercialista, soprattutto dopo la recente riforma del Codice che sostiene questa soluzione di management integrato.⁴⁰ In taluni Tribunali si è affermata anche la consuetudine di nominare un amministratore con più esperienza unitamente ad un amministratore di nuova generazione, per fornire una sorta di tutoraggio che effettivamente serve per far crescere questa professionalità ad elevata specializzazione.

Oltre alla rete professionale, è imprescindibile la rete fra le aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria: molti amministratori hanno già sperimentato quanto sia importante creare un canale di interscambio fra le aziende sottoposte a

³⁹ Rocco Sciarrone, *Mafie vecchie, mafie nuove*, (nuova edizione riveduta e ampliata), Donizelli Editore, Roma, 2009, pp.46 - 54.

⁴⁰ In linea con la nuova conformazione dell'art. 35 del D.lgs. 159/2011 che introduce l'ufficio di coadiuvazione in amministrazione giudiziaria. Sulla riforma, si veda fra tutti: Antonio Balsamo, Piersanti Mattarella, voce *Codice antimafia* (riforma del), in "Digesto discipline Penalistiche", agg. X, Utet, Torino, 2018, p. 41.

sequestro o confisca,⁴¹ per coordinare i flussi di commesse , supportare i costi di approvvigionamento o gestire gli esuberi di lavoratori, per quel sistema virtuoso necessario più volte sostenuto dalla Professoressa Pellegrini in consessi di studio e in contesti istituzionali.⁴²

Mi riporto poi all'importanza delle reti istituzionali, quelle che trovano il loro punto di celebrazione nei tavoli prefettizi previsti dall'art 41 *ter* del Codice antimafia. Ebbene, mi è capitato di partecipare proprio a Milano ad una serie di incontri promossi in sede prefettizia e ho avuto modo di constatare come la manifestazione garbata di una presenza delle Istituzioni in un contesto economico alterato abbia determinato un incontro di posizioni antitetiche e un concreto tentativo di composizione dei conflitti. Chiaramente, il tavolo prefettizio funziona se la presenza dei sindacati è garantita e se l'occasione di convocazione non è rimessa ad una discrezionalità, ma ad una risposta concreta nei confronti della compagine lavorativa, perché la tutela dei livelli occupazionali è un tema sempre centrale nella gestione dello *shock* controllato che una misura patrimoniale arreca alla gestione di un'entità imprenditoriale.

Da ultimo, il concetto di rete con la quale abbracciare il corpo del giovane codice è dato dalle interconnessioni che è necessario attivare in sede di riutilizzo, perché quando si legge il Codice non bisogna mai dimenticare la sua *ratio* intrinseca, che trova fondamento nell'art. 48 e che assorbe ed integra lo spirito della Legge Libera n. 109/1996, per la restituzione alla società civile dei beni confiscati.⁴³ L'obiettivo di ogni opera gestoria è chiaramente quello, nel caso di conferma del vincolo ablatorio, della restituzione dei beni sottratti al territorio che ha subito la presenza impoveritrice delle mafie o delle economie deviate. Qui la rete informativa fra ANBSC ed enti territoriali deve essere sostenuta da strumenti idonei. Cito sul punto

⁴¹ Si pensi al progetto della Filiera del Calcestruzzo della legalità, *Cooperare con Libera Terra per il "Calcestruzzo della legalità"*, in "Quotidiano Lega Coop", 28 agosto 2014, <https://www.legacoop.coop/quotidiano/2014/08/28/antimafia-cooperare-con-libera-terra-per-il-calcestruzzo-della-legalita/>

⁴² Stefania Pellegrini, *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'indagine sociologico-giuridica*, Ediesse, Roma, 2019; Stefania Pellegrini, *relazione Summer School Lavoro e Legalità*, Università di Bologna, ed. 2018, inedita.

⁴³ Nando dalla Chiesa, *La scelta di Libera*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2014, p. 60.

il gestionale informatico *Open Re.gi.o*⁴⁴ realizzato dall’Agenzia Nazionale e lo strumento delle conferenze di servizi, che nell’ultimo quinquennio hanno fatto dei passi da gigante nel consentire l’incunarsi dei percorsi di assegnazione dei beni in tempi progressivamente più efficaci.

Lavorando ormai da dieci anni per il Master in “Gestione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre” non posso non dedicare un’ultima parola di celebrazione alla rete della conoscenza e della formazione specializzante, che è quella che siamo di fatto alimentando anche nei lavori di questo Convegno.

Pertanto, rinnovando i ringraziamenti, concludo questo mio breve intervento augurando a tutti noi di innamorarci di questa materia, delle sue finalità restitutorie e della sua complessità, affinché occasioni come questa siano il modo per confrontarci e per trasformare la passione dottrinale e professionale in azione.

⁴⁴ Open Re.gi.o - infoweb beni confiscati: strumento di consultazione liberamente accessibile ai dati relativi alle procedure, nonché ai beni e alle aziende confiscati, in <https://openregio.anbsc.it/statistiche>

Bibliografia

Balsamo Antonio, *Relazione sulle novità legislative n. 1308, oggetto: D.L. 23 maggio 2008, n. 92 - L. 24 luglio 2008, n. 125, La portata innovativa dell'intervento legislativo nel contesto dell'evoluzione del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali*, in "Archivio Relazioni Penali della Corte di Cassazione", Numero 20083013R, 18/11/2008, Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione.

Balsamo Antonio, Contraffatto Vania, Nicastro Guglielmo, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Giuffrè Editore, Bologna, 2010.

Balsamo Antonio, Accilli Sabbatini Maria Assunta, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale dopo l'approvazione del Meccanismo di Riesame ad opera della Conferenza delle Parti*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 21 dicembre 2018.

Balsamo Antonio, *Voce Codice antimafia*, in "Digesto discipline penalistiche", agg. VIII, Utet, Torino, 2014.

Balsamo Antonio, *Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla "risoluzione Falcone" delle Nazioni Unite*, in www.sistemapenale.it, 12 novembre 2020.

Balsamo Antonio, D'Agostino Valentina, *Inquadramento sistematico ed evoluzione storica delle misure di prevenzione patrimoniali*, in *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Fiorentin Fabio (a cura di), Giappichelli, Torino, 2018.

Balsamo Antonio, *Modelli europei di contrasto alla criminalità organizzata e prospettive di riforma*, in *La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale*, Antonio Balsamo, Andrea Mattarella, Roberto Tartaglia, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

Basile Fabio, *Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo chiama, Roma risponde*, relazione presentata al convegno "Tassatività della legge penale e mediazioni interpretative: vizio o necessità?" svoltosi a Catanzaro il 22 giugno 2018, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

Basile Fabio, Mariani Elena, *La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti "abituamente dediti a traffici delittuosi": questioni aperte in tema di pericolosità*, in "DisCrimen", 10 giugno 2019.

Basile Fabio, *Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione*, in *La pena, ancora. Fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Carlo Enrico Paliero, Francesco Viganò, Fabio Basile, Gian Luigi Gatta (a cura di), Giuffrè, Milano, 2018.

Basile Fabio, *Manuale di prevenzione. Profili sostanziali*, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

Dalla Chiesa Nando, *La scelta di Libera*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2014.

Dalla Chiesa Nando, *La sfida delle aziende confiscate. Tra sistemi locali e modelli imprenditoriali*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", vol. 3. n. 2, 2017.

Dalla Chiesa Nando, *Gli scenari internazionali della criminalità organizzata. Lineamenti teorici e di ricerca* in *Mafia globale, Le organizzazioni criminali nel mondo*, Dalla Chiesa Nando (a cura di), Laurana, Milano, 2017.

Dalla Chiesa Nando, *La Convenzione di Palermo e le convenzioni culturali*, Introduzione a *La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale*, Antonio Balsamo, Andrea Mattarella, Roberto Tartaglia, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

Di Buccio Stefania, *L'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati: esigenza comune. Diversi strumenti. Sequestri e confische nel procedimento penale e nel procedimento di prevenzione*, in *Il Circolo della Legalità*, Pellegrini Stefania (a cura di), Bononia University Press, Bologna, 2019.

Ferrari Vincenzo, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Laterza, Roma- Bari, 2004.

Ferrari Vincenzo, *Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema normativo*, Laterza, Roma- Bari, 1997.

Lasalvia Francesco Pio, *Il sasso nello stagno: luci "europee" e ombre "nazionali" su un sentenza "storica"?*, in "Archivio penale", n.1, 2017.

Menditto Francesco, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12 sexies l. n. 356/92*, Giuffrè editore, Milano, 2012.

Menditto Francesco, *Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi*, Giuffrè editore, Milano, 2015.

Menditto Francesco, *Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) e della confisca allargata, Il disegno di legge approvato l'11 novembre 2015 dalla Camera dei Deputati*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2015.

Menditto Francesco, *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca "allargata"*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 9 marzo 2018.

Menditto Francesco, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca allargata (art. 240 bis c.p.)*, Giuffrè Editore, Milano, 2019.

Nelken David, *White-Collar Crime*, in *White-Collar Crime*, Nelken David (a cura di), Adelrshot, Dartmouth, 1994.

Nuvolone P., voce *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in *Enc. dir.*, XXVI, Giuffrè, Milano, 1976.

Romano Bartolomeo, *Il nuovo codice antimafia*, in *Misure di prevenzione*, Furfaro Sandro (a cura di), Utet Giuridica, Torino, 2013.

Pellegrini Stefania, *Professione giustizia. Giuristi tra etica professionale e responsabilità di ruolo*, Cedam, Padova, 2013.

Pellegrini Stefania, *Il sequestro come vincolo ai patrimoni criminali: dall'indisponibilità temporanea del bene, all'ablazione*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", V. 1 N. 2, 2015.

Pellegrini Stefania, *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'indagine sociologico-giuridica*, Ediesse, Roma, 2018.

Pellegrini Stefania (a cura di), *Il Circolo della Legalità*, Bononia University Press, Bologna, 2019.

Sciarrone Rocco, Storti Luca, *Le mafie nell'economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto*, Il Mulino, Bologna, 2019.

Tona Giovanbattista, *Gestire o liquidare? I dilemmi dell'amministratore giudiziario e le aspettative dei creditori nei grovigli del Codice antimafia*, in "Legislazione Penale", 2012.

Visconti Costantino, Tona Giovanbattista, *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia*, in www.lalegilsazionepenale.eu, 14 febbraio 2018.